



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile

Divisione 2

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 n. 190, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l’art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTA la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021, emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, per l’attività di amministrazione e la gestione per l’anno 2021;

VISTA la direttiva n. 127 del 31 marzo 2021, registrata dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2021 n. 1037, emanata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021, che integra e modifica la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021;

VISTA la Direttiva n.8 del 15 febbraio 2021, con la quale il Capo del Dipartimento pro tempore per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la direttiva 23 febbraio 2021, n. 9 con il quale il Direttore Generale per i Sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il Trasporto pubblico locale ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai Direttori delle Divisioni;

VISTA la Direttiva n.71 del 14 maggio 2021, con la quale, il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione, ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi e le risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTO l’art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce a decorrere dall’anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 recante *“Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2015 recante *“Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l'articolo 27, comma 2 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47 del decreto legge n.124, del 26 ottobre 2019;

VISTO il comma 1, lettera b) del richiamato articolo 47 che in particolare ha modificato il disposto del comma 2 bis dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 prevedendo che *“Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2021 del Fondo di cui al citato comma 1 a valere sul capitolo 1315, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pari ad euro 4.874.554.000,00;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la lettera e-bis) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge n. 50/2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.218.638,00 per l'anno 2021, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

CONSIDERATO che l'art.5 del DPCM dell'11.3.2013 prevede che lo 0,025 per cento delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare complessivo per l'anno 2021 pari ad euro 1.218.638,00, sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico, necessari al funzionamento dell'Osservatorio previsto dall'art.1, comma 300 della legge n. 244/07;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 72 del 9 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2021 reg. n. 796 con il quale è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari **euro 3.898.668.289,60**, da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella Tabella 1, parte integrante del predetto decreto;

VISTO il D.D. n. 78 del 19 marzo 2021, con il quale si è proceduto ad impegnare sul capitolo 1315 PG 1 e ad erogare contestualmente la somma di euro **1.169.600.486,88**, quale quota delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all'80% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2021, a favore delle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il D.D. n. 81 del 24/03/2021, con il quale si è proceduto all'impegno di spesa delle restanti risorse, pari ad euro **2.729.067.802,72** a favore delle Regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021 a titolo di anticipazione per i mesi da aprile ad ottobre 2021, pari all'80% dello stanziamento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO l'articolo 200, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha previsto che *“La ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni”*;

VISTA la nota n.8617 del 2 novembre 2021, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

CONSIDERATO che è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta straordinaria dell'11 novembre 2021;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n 482 del 30.11.2021, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il n. 2663 in data 15/12/2021, registrato presso la Corte dei Conti reg. n.3092 del 19/12/2021, con il quale è stata ripartita la somma di € **974.667.072,40** pari al restante 20% a favore delle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATA l'attuale disponibilità sul capitolo 1315, PG 1, che consente di provvedere all'impegno ed al contemporaneo pagamento di euro 974.667.072,40 a favore delle Regioni a statuto ordinario;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) del capitolo 1315, PG1;

D E C R E T A

Art.1 E' autorizzato l'impegno sul capitolo 1315 PG 1 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Missione 13 – programma 6 *“Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”* –Azione 2 del Centro di responsabilità amministrativa 3 *“Dipartimento per la mobilità sostenibile”* per l'esercizio finanziario 2021 della somma di **euro 974.667.072,40 (novecentosettantaquattromilioniseicentosessantasettemilasettantadue/40)**. Tale somma rappresenta l'importo delle risorse da attribuire quale quota pari al restante 20% a favore delle Regioni a statuto ordinario, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2 – E' autorizzato, altresì, il contestuale pagamento delle somme a favore delle Regioni a statuto ordinario pari ad **euro 974.667.072,40 (novecentosettantaquattromilioniseicentosessantasettemilasettantadue/40)**, secondo le quote di seguito riportate, accreditando gli importi sui conti correnti indicati, presso le Tesorerie Provinciali della Banca d'Italia a favore delle Regioni medesime:

REGIONI	IMPORTO DA EROGARE	N° CONTI DI TESORERIA
ABRUZZO	27.988.315,00	31195
BASILICATA	15.071.051,82	31649
CALABRIA	43.156.436,41	31789
CAMPANIA	102.218.226,35	31409
EMILIA ROMAGNA	80.372.860,17	30864

LAZIO	104.608.144,88	31183
LIGURIA	38.436.816,29	32211
LOMBARDIA	164.188.587,03	30268
MARCHE	22.291.992,62	31118
MOLISE	8.554.643,73	31207
PIEMONTE	96.941.958,19	31930
PUGLIA	81.515.864,09	31601
TOSCANA	85.668.644,28	30938
UMBRIA	20.226.020,04	31068
VENETO	83.427.511,50	30522
TOTALE	974.667.072,40	

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 2
(Dr: Raffaele DI TRANI)